Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 | ROMA — Giovedì, 19 luglio | Numero 168.

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno. » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale. » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

ERRATA-CORRIGE

Nelle leggi nn. 324 e 325 relative al riscatto delle ferrovie meridionali e alla liquidazione della gestione della Rete Mediterranea, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* del 17 corrente luglio, occorsero, per errore di copia, alcune inesattezze che si rettificano nel modo seguente:

A pag. 3446, colonna 2ª, linea 23, invece di *1 05* deve dirsi: *1905*; a pag. 3449, colonna 2, linea 62, invece di *1906*, deve dirsi: *1966*; a pag. 3451, colonna 2ª, linea 37, invece di *237, 530, 75*, deve dirsi: *237, 530, 73*; a pag. 3455, colonna 2ª, linea 36, invece di *esclusione* deve dirsi: *escluse*, e a pag. 3464, colonna 1ª, linea 18, invece di 347 + 477, deve dirsi: *347 + 747*.

Il numero 329 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 500,000 (cinquecentomila), da aggiungersi per L. 300,000 (trecentomila) al capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, avente la denominazione: « Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dei Reali carabinieri - Concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa », e per L. 200,000 (duecentomila) al capitolo del bilancio medesimo che ha per titolo « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 330 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1904-905 su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine nella complessiva somma di lire duemilionisettecentosessantamilaottocentosessanta e cent. trentadue (L. 2,760,860.32), ripartita fra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 12 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

TABELLA delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio ***1904-905*** *risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.*

	Ministero delle finanze.	
Cap. n.	45. Aggio di esazione ai contabili. . .	46.794 76
»	56. Restituzioni e rimborsi (Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari)	307,257 96
»	97. Restituzioni e rimborsi (Amministrazione imposte dirette e catasto) . .	1,823,676 37
»	163. Vincite al lotto	455,513 56
		2,633,242 65
	Ministero dell'istruzione pubblica.	
Cap. n.	8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari	523 90
	Ministero della guerra.	
Cap. n.	24. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario	126,157 50
»	39. Spese di giustizia penale militare .	936 27
		127,093 77
	RIASSUNTO	
	Ministero delle finanze.	2,633,242 65
	Ministero dell'istruzione pubblica	523 90
	Ministero della guerra	127,093 77
		2.760.860 32

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il numero 326 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei [illegible]

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1906 i ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, dell'ispettorato generale per la vigilanza sugli istituti d'emissione, d'ordine e di servizio delle avvocature erariali; di ragioneria delle intendenze di finanza; delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo sono stabiliti, rispettivamente, in conformità delle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* annesse alla presente legge.

Art. 2.

Le ispezioni da eseguirsi presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali in adempimento di quanto prescrive l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e quelle delle Intendenze di finanza, mediante gli ispettori e i vice-ispettori di cui le tabelle *A* e *D* annesse alla presente legge, saranno ordinate in modo che ciascuno dei detti uffici venga sottoposto a una prima verifica nel triennio dal 1906-907 al 1908-909 e successivamente a periodi non maggiori di due anni.

Il Governo del Re statuirà le norme che regoleranno le ispezioni, con decreto Reale.

Art. 3.

Dopochè tutti i candidati riusciti vincitori e quelli risultati idonei negli esami di concorso per i posti di volontario amministrativo e di ragioneria del Ministero, indetti, rispettivamente, con i decreti Ministeriali 30 aprile 1905, nn. 3333 e 3334, avranno conseguita la nomina a volontario o successivamente quella ad impiego retribuito, i posti di volontario e quello di vice segretario di 3ª classe nelle rispettive carriere, a misura che si renderanno vacanti, saranno convertiti con decreto Reale:

a) per la carriera amministrativa: in 15 posti di vice segretario di 1ª classe e 10 di 2ª;

b) per la carriera di ragioneria: in 14 posti di vice segretario di 1ª classe e 6 di 2ª.

I posti che resteranno scoperti nella seconda classe dei vice segretari dopo la soppressione della classe 3ª saranno conferiti, per due terzi a scelta ed in base alle note personali, all'anzianità ed ai titoli di studio per la carriera amministrativa ai vice segretari amministrativi di 2ª e 3ª classe delle intendenze di finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza e per la carriera di ragioneria ai vice segretari di 2ª e 3ª classe di ragioneria delle intendenze medesime e delle delegazioni del tesoro.

Per l'altro terzo saranno conferiti mediante esame di concorso per la carriera amministrativa ai vice segretari amministrativi di 2ª e 3ª classe delle intendenze di finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza e per la carriera di ragioneria ai vice segretari di 2ª e 3ª classe di ragioneria delle intendenze medesime e delle delegazioni del tesoro.

[illegible] per i concorsi sarà dato da una Commissione composta:

per la carriera amministrativa, di un consigliere di Stato che la presiede, di un consigliere di appello, di un vice avvocato erariale, di un professore ordinario di Università e di un direttore capo divisione del Ministero;

per la carriera di ragioneria, di un consigliere della Corte dei conti, come presidente, dell'ispettore generale di ragioneria del Ministero del tesoro, di un referendario della Corte dei conti, di un professore ordinario di Università e di un professore di ragioneria o di matematica.

Le funzioni di segretario di ciascuna delle Commissioni saranno affidate ad un impiegato del Ministero del tesoro di grado non inferiore a quello di segretario.

Le altre norme dei due concorsi verranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 4.

I fondi che si renderanno disponibili per la soppressione dei posti della classe transitoria degli ufficiali d'ordine del Ministero, saranno destinati ad aumentare gradualmente le tre classi degli ufficiali d'ordine fino al limite di 18 posti per la 1ª, di 22 per la 2ª e di 41 per la 3ª.

Art. 5.

L'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro ha grado parificato a quello di direttore generale ed esercita la sua azione direttiva su tutti i servizi affidati all'Ispettorato generale, compresa la vigilanza sulle opere di risanamento della città di Napoli regolata con R. decreto 8 maggio 1904, n. 180.

Il vice ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro ha grado parificato a quello di ispettore generale.

Art. 6.

Dopo l'attuazione delle tabelle organiche approvate con la presente legge, i posti di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro saranno esclusivamente conferiti in seguito ad un esame di concorso scritto ed orale che accerti rigorosamente negli aspiranti una cultura specifica superiore.

Saranno ammessi al concorso tutti i funzionari dell'Amministrazione centrale o provinciale del tesoro, che all'atto della domanda abbiano otto anni di servizio o stipendio non inferiore a L. 3,500, purchè muniti di un diploma conseguito presso Istituti di studi superiori, in essi compresi l'Università commerciale Luigi Bocconi in Milano, il Regio Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze e le Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia, o del diploma di ragioniere rilasciato da un Istituto tecnico governativo o pareggiato.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, di un Consigliere della Corte dei conti, dell'Ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro o, in sua vece, dal vice-ispettore generale, e di due professori ordinari o straordinari di Università. Fungerà da segretario della Commissione un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di capo-sezione.

Le altre norme del concorso verranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 7.

Il Governo del Re, contemporaneamente alla presentazione del progetto di legge per l'ordinamento definitivo dell'esercizio ferroviario, e cioè entro l'anno 1906, dovrà presentare un progetto di legge per il riordinamento del servizio e del personale delle R. avvocature erariali.

Art. 8.

Agli attuali applicati di 1ª e 2ª classe delle avvocature erariali che non conseguiranno la promozione col nuovo organico sarà corrisposta la differenza fra il precedente maggiore stipendio e quello fissato dall'organico stesso, mediante un assegno personale valutabile agli effetti della pensione.

Art. 9.

I fondi attualmente stanziati in bilancio per stipendi e assegni personali agli applicati della classe transitoria, instituita nelle avvocature erariali con la legge 23 giugno 1904, n. 258, saranno, a misura che si renderanno disponibili, destinati ad aumentare gradualmente le tre classi di applicati sino al limite di 10 posti per la 1ª, di 11 per la 2ª e di 17 per la 3ª.

Art. 10.

Il ruolo organico dei magazzinieri economi delle intendenze di finanza rimane stabilmente fissato in conformità dell'annessa tabella *D*. Il servizio dell'economato nelle 26 intendenze per le quali il nuovo organico non istituisce il posto relativo continuerà ad essere affidato ai funzionari designati dal R. decreto 3 novembre 1894, n. 468, alle condizioni in esso stabilite.

Le nomine ai posti vacanti nella 3ª classe dei magazzinieri-economi avranno luogo, a scelta per merito, sentito il Consiglio d'amministrazione del Ministero, fra gli ufficiali di scrittura di 4ª e 5ª classe delle intendenze medesime.

Art. 11.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'attuazione del ruolo organico fissato con la tabella *E*.

La fusione del personale delle delegazioni del tesoro e di quello di gestione e controllo del ruolo unico stabilito nella predetta tabella, sarà fatta in base all'anzianità dei rispettivi funzionari.

Fino a quando non sia interamente attuato l'organico del personale d'ordine delle delegazioni del tesoro, approvato con la legge 23 giugno 1904, n. 258, il relativo capitolo del bilancio viene aumentato di L. 20,000, rimanendo fissato per l'esercizio 1906-907 in L. 1,240,400.

Art. 12.

Il servizio delle delegazioni del tesoro all'estero sarà affidato in avvenire a funzionari della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, aventi grado non in-

feriore a quello di capo sezione pei titolari delle delegazioni ed a quello di segretario pei funzionari subalterni.

Gli attuali funzionari delle delegazioni all'estero saranno incorporati nel personale amministrativo del Ministero nell'ultima classe dei gradi indicati nella prima parte di questo articolo.

Art. 13.

Il personale fiduciario alla dipendenza del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, è soppresso.

Alle attribuzioni di carattere contabile, d'ordine e di basso servizio presso i rispettivi uffici, sarà provveduto con personale del Ministero del tesoro alla dipendenza della direzione generale che sovraintende al relativo servizio.

Art. 14.

Nel ruolo organico istituito con la tabella *E* verranno collocati, assumendo il titolo di cassiere o di aiuto-cassiere, gli impiegati che alla data della pubblicazione della presente legge disimpegnino effettive funzioni di cassa alla dipendenza del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e del tesoriere della Zecca.

Ai funzionari appartenenti al ruolo predetto aventi gestioni di denaro o di valori, o investiti di un ufficio di controllo, nell'effettivo esercizio di tali funzioni, spetteranno le indennità fissate dall'annessa tabella *F*.

Art. 15.

I commessi fiduciari del tesoriere centrale e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e i cottimisti dell'Amministrazione del tesoro, assunti in servizio non oltre il 25 giugno 1906, i quali non siano **stati compresi nella sistemazione ordinata dalle leggi 28 dicembre 1902, n. 533, e 23 giugno 1904, n. 258, ad** eccezione di quelli provvisti di pensione vitalizia a carico del bilancio dello Stato, saranno incorporati con la classe transitoria delle delegazioni del tesoro, e classificati di seguito al personale già in ruolo.

I commessi fiduciari provvisti di pensione vitalizia saranno conservati nelle attuali funzioni.

L'elenco nominativo dei funzionari indicati nel presente articolo sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 16.

Agli impiegati indicati nell'art. 14 ed ai commessi fiduciari, che nella loro qualità sono attualmente provvisti di assegnamenti superiori a quelli stabiliti per i posti cui faranno passaggio, verrà corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio e gli assegnamenti anzidetti.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e in quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella *G*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 15 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Tabella **A.**

Ruolo organico del personale del Ministero del Tesoro.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivamente	Ammontare della spesa
Ministro	»	1	1	25000	25000	25000
Sottosegretario di Stato	»	1	1	10000	10000	10000
Totale . . .			2			35000
Carriera amministrativa.						
Direttori generali	»	3	3	9000	27000	27000
Ispettori generali	»	5	5	8000	40000	40000
Direttori capi di divisione	1ª	10	20	7000	70000	130000
Id. id.	2ª	10		6000	60000	
Capi sezione	1ª	19	(*a*) 38	5000	95000	180500
Id.	2ª	19		4500	85500	
Segretari	1ª	40	(*a*) 102	4000	160000	361500
Id.	2ª	31		3500	108500	
Id.	3ª	31		3000	93000	
Vice-segretari	1ª	25	47	2500	62500	101500
Id.	2ª	12		2000	24000	
Id.	3ª	10		1500	15000	
Volontari	unica	15	15	»	»	»
Totale . . .			230			840500
Carriera di ragioneria.						
Ragioniere generale	»	1	1	9000	9000	9000
Ispettore generale	»	1	1	8000	8000	8000
Direttori capi di ragioneria e ispettori	1ª	7	14	7000	49000	91000
Direttori capi di ragioneria e ispettori	2ª	7		6000	42000	
Capi-sezione e vice-ispettori	1ª	11	21 (*a*)	5000	55000	100000
Capi-sezione	2ª	10		4500	45000	
Segretari	1ª	26	60 (*b*)	4000	104000	214500
Id.	2ª	17		3500	59500	
Id.	3ª	17		3000	51000	
Vice-segretari	1ª	15	38 (*c*)	2500	37500	78500
Id.	2ª	13		2000	26000	
Id.	3ª	10		1500	15000	
Volontari	unica	10	10			
Totale . . .			145			501000
Bibliotecario	»	1	1	4000	4000	4000

(*a*) Due posti di capo sezione di seconda classe saranno conferiti ai delegati del tesoro di Parigi e Berlino e due posti di segretario di terza classe ai due vice-delegati nelle stesse sedi.

(*a*) Uno dei posti di capo-sezione di 2ª classe di ragioneria di nuova istituzione è assegnato all'economo-cassiere del debito pubblico.

(*b*) Un posto di segretario di ragioneria di 3ª classe sarà conferito al segretario di ragioneria delle intendenze di finanza attualmente distaccato al Ministero.

(*c*) Un posto di vice-segretario di ragioneria di 2ª classe sarà conferito al vice-segretario di 2ª classe nelle delegazioni del tesoro, attualmente distaccato alla Direzione generale del tesoro.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivamente	Ammontare della spesa
Carriera d'ordine.						
Archivisti capi	»	7	7	4000	28000	28000
Archivisti	1ª	40		3500	140000	
Id.	2ª	40	130	3200	128000	403000
Id.	3ª	50		2700	135000	
Ufficiali d'ordine	1ª	100		2200	220000	
Id.	2ª	60	200	1800	108000	388000
Id.	3ª	40		1500	60000	
Ufficiali d'ordine di classe transitoria.	unica	121	121	1200	145200	145200
Totale . . .			458			964200
Personale di servizio . .			155			183600

RIEPILOGO

	Numero	Lire
Ministro e sottosegretario di Stato	2	35000
Carriera amministrativa	230	840500
Carriera di ragioneria	145	501000
Bibliotecario.	1	4000
Carriera d'ordine.	458	964200
Totale . . .	836	2344700
Personale di servizio	155	183600
	991	2528300

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Tabella **B.**

Ruolo organico dell' Ispettorato generale per la vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del tesoro, e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivamente	Ammontare della spesa
Personale degli ispettori.						
Ispettore generale. . . .	»	1	1	9000	9000	9000
Vice ispettore generale (1)	»	1	1	8000	8000	8000
Ispettori	1ª	6		7000	42000	
Id.	2ª	4	10 (a)	6000	24000	66000
Id.	3ª	»		»	»	
			12			83000

Personale dell'ufficio di segreteria appartenente ai ruoli del Ministero del tesoro.

N. 1 capo sezione di ragioneria — N. 2 segretari amministrativi — N. 2 segretari di ragioneria — N. 1 archivista — N. 3 ufficiali d'ordine. — Totale N. 9.

(1) Resta soppressa l'indennità di carica in L. 500, assegnata al vice ispettore generale.

(a) Nella attuazione delle presenti tabelle organiche, un posto di ispettore di 2ª classe sarà conferito all'attuale capo dell'ufficio di segreteria dell'Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Tabella **C.**

Ruolo organico del personale d'ordine e di servizio delle RR. avvocature erariali.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Archivista capo	»	1	1	4000	4000	4000
Archivisti	1ª	6		3500	21000	
Id.	2ª	6	18 (a)	3200	19200	56400
Id.	3ª	6		2700	16200	
Applicati	1ª	11		2200	24200	
Id.	2ª	11	33	1800	19800	60500
Id.	3ª	11		1500	16500	
			52			120900
Uscieri	1ª	8		1300	10400	
Id.	2ª	10	27	1200	12000	32300
Id.	3ª	9		1100	9900	
			79			153200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Tabella **D.**

Ruolo organico del personale di ragioneria delle intendenze di finanza.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Ispettori di ragioneria per le intendenze di finanza	»	3	3	6000	18000	18000
Primi ragionieri	1ª	35	69	5500	175000	328000
Id.	2ª	34		4500	153000	
Segretari	1ª	55		4000	220000	
Id.	2ª	55	165	3500	192500	577500
Id.	3ª	55		3000	165000	
Vice-segretari	1ª	100		2500	250000	
Id.	2ª	85	225	2000	170000	480000
Id.	3ª	40		1500	60000	
Volontari	unica	40	40	»	»	»
			502			1403500
Ufficiali di scrittura	1ª	40		3000	120000	
Id.	2ª	60		2500	150000	
Id.	3ª	60	265	2200	132000	579000
Id.	4ª	65		1800	117000	
Id.	5ª	40		1500	60000	
			265			579000
Magazzinieri economi	1ª	18		3000	54000	
Id.	2ª	17	43	2500	42500	112500
Id.	3ª	8		2000	16000	
			43			112500
Totale generale			810			2095000

(a) Uno dei posti di nuova istituzione nella 1ª classe degli archivisti sarà conferito all'attuale commesso di procura, il cui posto viene soppresso col presente ruolo organico.

Visto, d'ordine di Suà Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Tabella E.

Ruolo organico del personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero Totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa	Totale
Tesoriere centrale	»	1	1	7000	7000	7000	
Agente contabile dei titoli di Debito pubblico	»	1	1	7000	7000	7000	
Controllore capo della tesoreria centrale	»	1	1	6000	6000	6000	
Delegati del tesoro e controllori capi (1)	1ª	38	76	5000	190000	361000	
Id. Id.	2ª	38		4500	171000		
Segretari di delegazione, controllori e cassieri	1ª	32	100	4000	128000	348000	
Id. Id.	2ª	32		3500	112000		
Id. Id.	3ª	36		3000	108000		
Vice-segretari di delegazione, controllori e cassieri	1ª	67	150	2500	167500	317000	
Id. Id.	2ª	50		2000	100000		
Vice-segretari di delegazione e aiuti cassieri	3ª	33		1500	49500		
						1046000	1046000
Volontari	»	20	20	»	»	»	
Ufficiali di delegazione	1ª	10	80	3000	30000	161500	161500
Id.	2ª	10		2500	25000		
Id.	3ª	15		2200	33000		
Id.	4ª	20		1800	36000		
Id.	5ª	25		1500	37500		
Ufficiali di classe transitoria	»	113	»	1200	»	»	
Uscieri	1ª	3	12	1300	3900	13500	13500
Id	2ª	3		1200	3600		
Id.	3ª	2		1100	2200		
Id.	4ª	2		1000	2000		
Id.	5ª	2		900	1800		
			441				1221000

(1) Tre delegati del tesoro sono incaricati delle funzioni di cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, di magazziniere dell'officina delle carte valori, di tesoriere della Zecca. Il cassiere speciale ha lo stipendio di L. 5000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Tabella F.

Tabella indicante l'ammontare della indennità di funzioni per gli impiegati di gestione e di controllo, compresi nel ruolo organico.

GRADO	Importo della indennità individuale	Importo della indennità complessiva
Controllore capo della tesoreria centrale . . .	500 —	500 —
Controllore capo dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico	500 —	500 —
Controllore capo della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato	300 —	300 —
Tesoriero della R. Zecca	300 —	300 —
Controllore capo della R. Zecca	300 —	300 —
Controllore capo dell'officina carte-valori . . .	500 —	500 —
Controllori (26)	250 —	6500 —
Cassieri (6).	200 —	1200 —
Aiuti-cassieri (2)	100 —	200 —
Totale ammontare indennità . . . L.	»	10300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Tabella G.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e a quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Aumenti:

Cap. n.	44. Personale di ruolo - Ministero. . L.	463,482 —
»	45. Id. . id. - Indennità di residenza in Roma	28,500 —
»	57. Personale dell'ispettorato generale »	7,000 —
»	61. Personale di ruolo - Avvocature erariali. . . . . »	17,298 —
»	67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle intendenze. . . . . »	102,700 —
»	71-*bis*. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo . . . . »	1,240,400 —
»	71-*ter*. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo - Indennità di residenza in Roma . . . . »	30,380 —
»	71 *quater*. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni .	15,670 (*a*).
»	125. Maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione a favore del personale . . . . »	6,605 —
	Totale degli aumenti . . . L.	1,912,035 —

(*a*) Compresa la somma di L. 5,370 per assegni e indennità concesse dal R. decreto 19 agosto 1900, n. 322.

Diminuzioni:

Cap. n.	24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione . . . . . . L.	450,000 —
»	46. Personale straordinario - Ministero . . . . »	51,877 —
»	47. Personale straordinario - Ministero - Indennità di residenza in Roma »	10,000 —
»	48. Spese d'ufficio del Ministero . . . »	13,060 —
»	71. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli, ecc. . . . . »	132,220 —
»	72. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile di titoli, ecc. ecc. - Indennità di residenza in Roma	8,880 —
»	73. Spese d'ufficio della tesoreria centrale dell'agente contabile, ecc. ecc. . . .	25,055 —
»	74. Personale fiduciario della tesoreria centrale e dell'agente contabile dei titoli, ecc.	1,600 —
»	75. Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria gestita dalla Banca d'Italia	931,929 50
»	76. Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria, ecc. - Indennità di residenza in Roma . .	13,650 —
»	60. Indennità di missione agli ispettori dell'ispettorato generale e al personale addetto all'ispettorato medesimo . . . . »	8,000 —
»	89. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, ecc. . . . . »	32,355 —
»	92. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa »	20,000 —
»	93. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli, ecc. . . . . . »	16,885 —
»	94. Indennità di viaggio e soggiorno agli impiegati in missione . . . . »	5,000 —
»	112. Spese casuali . . . . »	5,000 —
»	128. Spese pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico. »	23,200 —
»	129. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio, ecc. . . . . »	70,200 —
	Totale delle diminuzioni . . . . L.	1,818,911 50

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

Cap. n.	57. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro . . . + L.	125,000 —

Riassunto.

Variazioni alla spesa:
Ministero tesoro:

Aumenti . . . . L.	1,912,035 —
Diminuzioni . . . . »	1,818,911 50
Maggiore spesa . . . L.	93,123 50
Variazioni all'entrata: Aumento . . . . »	125,000 —
Minor carico di bilancio . . . L.	31,876 50

NB. — Le variazioni che si propongono col presente specchio sono riferite ai capitoli enumerati nello stato di previsione presentato dal Ministero; esse saranno pertanto coordinate alla nuova tabella dei capitoli stessi, in base al progetto sul quale sarà autorizzato l'esercizio provvisorio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il numero 332 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ordinamento provvisorio per l'esercizio delle ferrovie dello Stato sancito dalla legge 22 aprile 1905, n. 137, in quanto non sia modificato dalla presente legge, rimarrà in vigore fino all'approvazione delle proposte per l'ordinamento definitivo, le quali dovranno essere presentate al Parlamento entro l'anno 1906.

Art. 2.

Il R. decreto 22 febbraio 1906, n. 36, che approva provvedimenti di urgenza per migliorare le condizioni di servizio delle ferrovie dello Stato, è convertito in legge con modificazioni agli articoli 2, 3, 4, 5 nel testo seguente:

Art. 1. — La facoltà attribuita all'Amministrazione delle ferrovie dall'art. 117, lettera *o*), delle vigenti tariffe e condizioni pei trasporti, di ridurre fino di un terzo il termine per il ritiro della merce, e di aumentare di un terzo i diritti di deposito o di sosta, può estendersi, per ottenere una migliore utilizzazione del materiale rotabile, anche alle stazioni non ingombre durante i periodi di traffico più intenso.

Art. 2. — Durante la sospensione di accettazione di merci per una stazione dichiarata ingombra, rimangono sospesi, per le merci ad essa indirizzate o in transito per la medesima, i termini di resa stabiliti dagli articoli 58 e 70 delle tariffe, e dalle condizioni vigenti pei trasporti di merci a piccola velocità accelerata. I giorni non lavorativi o dichiarati tali dalle autorità portuali, saranno computati, per le merci in arrivo o in partenza da scali marittimi, in aumento del periodo di tempo consentito dalle disposizioni dei citati articoli, per la esecuzione dei trasporti.

Art. 3. — Cessano di avere effetto le disposizioni degli articoli 3 e 5 del capo I dell'allegato 8 alle tariffe e condizioni pei trasporti, in quanto riguardino la facoltà dei destinatari di effettuare rispedizioni da scalo a scalo fra le stazioni di Genova P. C. locale e Genova P. P. e fra le dette stazioni e gli scali, e di far eseguire manovre speciali per la spinta dei carri da un punto all'altro di uno scalo. Rimangono però ferme le disposizioni stesse per la prima e la seconda formata di Sampierdarena.

Art. 4. — Negli scali marittimi di Genova è in facoltà dell'amministrazione ferroviaria di inviare a sue spese, preavvisandone il destinatario, ad una calata diversa da quella indicata dal mittente sul documento di trasporto, i carri carichi che nella località designata non potessero essere, per causa di ingombro o per deficienza degli impianti, sollecitamente consegnati.

Art. 5. — Nelle stazioni nelle quali, a giudizio esclusivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, il pubblico, o per deficienza degli impianti o per altra causa qualsiasi, non carica o non iscarica giornalmente le merci ascritte alle ultime tre classi in quantità corrispondente all'affluenza del traffico, è data facoltà all'Amministrazione di provvedere direttamente al carico ed allo scarico delle merci stesse. Le merci scaricate verranno depositate a terra o su piani caricatori o in magazzini, a norma del caso, quando non siano trasbordate nei veicoli ordinari per la consegna a domicilio.

È pure data facoltà all'Amministrazione di eseguire direttamente il trasporto a domicilio delle merci predette e anche di quelle delle prime cinque classi.

I trasporti, pei quali l'Amministrazione userà della facoltà di eseguire direttamente il carico completo, non saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali comuni, e a quelle dell'art. 9 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali.

I pesi indicati come minimi per le dette tariffe saranno considerati quali minimi per ogni singola spedizione.

Per le operazioni di carico e per quelle di scarico, l'Amministrazione percepirà il diritto fisso in vigore di L. 0.515 per tonnellata, salvo a convenire cogli interessati una quota minore, se le circostanze locali lo permettono.

Per il trasporto a domicilio varranno i prezzi e le condizioni delle tariffe in vigore.

L'Amministrazione ferroviaria darà notizia del giorno in cui comincierà a fare uso delle facoltà suindicate, mediante avviso pubblicato almeno tre giorni prima.

Art. 6. — Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, saranno approvate le modificazioni che in conseguenza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli dovranno introdursi nelle vigenti tariffe e condizioni pei trasporti.

Analogamente saranno approvate le opportune varianti alla forma delle richieste di spedizione.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 2 della presente legge rimarranno in vigore fino all'approvazione delle proposte per l'ordinamento definitivo.

Art. 4.

La revisione delle competenze accessorie e la unifica-

zione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 1905, n. 137, dovranno essere compiute entro il mese di luglio 1906 e approvate con effetto dal 1° gennaio 1906 mediante decreto Reale.

Le tabelle delle competenze accessorie potranno essere modificate con successivi decreti Reali.

L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddette non dovrà eccedere la somma di 7 milioni di lire.

Art. 5.

Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, passato definitivamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con decorrenza dal 1° gennaio 1906, avrà le qualifiche conferite dal Comitato d'amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137, nonchè gli stipendi, in base ai quali furono dal Comitato medesimo stabilite le indennità previste dal succitato articolo, coi relativi avanzamenti e con le competenze accessorie dell'ordinamento del personale della rete Mediterranea, salve le disposizioni dell'art. 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339 e dell'art. 1 della legge 3 luglio 1902, n. 248.

Al personale suddetto sarà applicato il regolamento pel personale della rete Mediterranea, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente circa il trattamento di pensione.

Art. 6.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato pubblicherà entro il mese di agosto 1906, con apposito ordine generale di servizio, un elenco contenente l'indicazione del personale sia proveniente dalle Società, sia dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal R. ispettorato generale delle strade ferrate, che dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 abbia avuto promozioni di grado, aumenti di stipendio o paga ed assegnazione di gradi, di stipendi e di competenze accessorie.

È fatta facoltà al personale di qualsiasi provenienza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del detto ordine di servizio, di ricorrere contro i provvedimenti medesimi alla IV sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

Sarà pure ammesso il ricorso alla IV sezione a termini del citato art. 24 contro i successivi provvedimenti di nomina, promozione ed aumento di stipendio o paga, e contro i provvedimenti disciplinari di proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, di degradazione e di destituzione, deliberati dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato. Il termine di giorni 60 decorrerà dalla pubblicazione dei successivi ordini generali di servizio, che saranno mensilmente pubblicati a cura della direzione medesima.

Art. 7.

Per gli impiegati provenienti dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal R. Ispettorato generale delle strade ferrate, se appartenenti al ruolo organico, si applicano, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

L'importo della pensione o dell'indennità spettante sarà ripartito fra il tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati corrisposti agli impiegati prima e dopo il loro passaggio alle ferrovie dello Stato.

Sono mantenute per gli impiegati stessi le disposizioni della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª), per quanto riguarda le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Rimangono impregiudicati, per il trattamento di pensione, gli effetti delle speciali dichiarazioni rilasciate dagli impiegati all'atto della loro ammissione in servizio.

Gli impiegati provenienti dal R. Ispettorato generale, se appartenenti al ruolo transitorio del personale aggiunto, hanno facoltà fino al 30 settembre 1906 di ascriversi con decorrenza 1° gennaio 1906, al nuovo istituto di previdenza, di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101.

Quelli che avranno esercitato tale facoltà, ed in caso di morte le loro vedove ed i figli, avranno diritto, oltre al trattamento loro dovuto dall'Istituto, di ricevere dal tesoro, in tutti i casi previsti dall'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, il pagamento di quanto loro sarebbe spettato al 31 dicembre 1905 in base a detto articolo, se fossero stati allora collocati a riposo o dispensati dall'ufficio.

Per gli altri e per le loro famiglie sarà mantenuto, anche dopo il 1° gennaio 1906, il trattamento previsto dalla citata legge 3 marzo 1904, n. 66, restando a carico del tesoro quanto sarebbe spettato, in base alla legge stessa, al 31 dicembre 1905, agli impiegati medesimi, se a quella data fossero stati collocati a riposo o dispensati dall'ufficio, ed il rimanente a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli impiegati provenienti dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal R. Ispettorato generale, che fossero collocati in disponibilità od in aspettativa, a sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul personale della rete Mediterranea, quando siano scaduti i termini prefissi senza che vengano riammessi in servizio, cesseranno di far parte dell'Amministrazione, salvo ai medesimi il diritto di conseguire quella pensione di riposo o quell'altra indennità, che a termini di legge ed a sensi del presente articolo, possa loro competere.

Art. 8.

Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri cinquanta dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori

pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

I lavori di ampliamento, miglioramento e riparazione, necessari sulle ferrovie esercitate dallo Stato, possono, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato, essere dichiarati urgenti e indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, quando i beni da espropriare siano contenuti nel limite suindicato.

Quando i beni da espropriare eccedano il limite suindicato, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 9.

Tutti i contratti ed atti, stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, relativi esclusivamente all'esercizio delle ferrovie stesse, sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 10.

Non può essere promossa azione giudiziaria prima che l'interessato abbia presentato reclamo in via amministrativa o sieno trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

Si potrà tuttavia procedere agli accertamenti, di cui agli articoli 402 e 71 del Codice di commercio, anche prima che sia presentato il suddetto reclamo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 12 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

E. GIANTURCO.
A. MAJORANA.
GALLO.
F. COCCO-ORTU.
MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 333 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Costituzione, scopo e funzioni del Consorzio.

Art. 1.

Dal 1° agosto 1906, i proprietari o possessori e gli esercenti delle zolfare presenti e future di Sicilia sono costituiti di diritto in Consorzio, per la durata di 12 anni, sotto il titolo di *Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.*

Art. 2.

Il Consorzio ha lo scopo di vendere lo zolfo non lavorato per conto e nell'interesse comune di tutti i consorziati.

Il Consorzio non potrà rifiutarsi di vendere lo zolfo a chiunque ne faccia richiesta per l'esportazione nei mercati italiani ed europei, disponendo le vendite in modo da soddisfare a tutte le richieste di acquisto.

Il prezzo sarà uguale per tutti e sarà fissato per periodi, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Il Consorzio si propone inoltre:

1° di provvedere, con capitali estranei al Consorzio, alla costituzione di un'azienda autonoma per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali a servizio degli zolfi, nei porti di Catania, Porto Empedocle e Licata, e, quando se ne presenti il bisogno, in altri porti dell'isola;

2° di conferire a fondo perduto, come all'art. 23, il capitale di L. 2,000,000 per la costituzione di una *Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia*, che faccia anticipazioni ai produttori al tasso non maggiore del 5 per cento, con garanzia sullo zolfo grezzo, od altra equipollente.

3° di costituire in conformità dell'art. 13 un fondo speciale per corrispondere sussidi di invalidità e di vecchiaia ai lavoratori delle zolfare siciliane.

Il Consorzio in quanto avrà bisogno di personale dovrà, di regola, dare la preferenza a quello della Società per gli zolfi di Sicilia (*Anglo Sicilian Sulphur Company*).

Art. 3.

I possessori di depositi di zolfo non lavorato, esistenti in Sicilia al 1° agosto 1906 ed in qualità superiore alle 15,000 tonnellate, dovranno entro la prima decade del detto mese dichiarare se intendano consegnare il loro zolfo al Consorzio per tutti gli effetti dell'articolo precedente, ovvero venderlo al Consorzio stesso.

In questo secondo caso, il prezzo dello zolfo, posto alla vela nei porti d'imbarco, verrà calcolato nella ragione fissa di L. 59 per tonnellata, qualunque ne sia la qualità secondo gli usi commerciali riconosciuti e sempre fuori miscela di sostanze estranee e di zolfi ribruciati. Esso sarà corrisposto agli aventi diritto mediante rilascio alla pari di obbligazioni del valore nominale di L. 500, alla emissione delle quali il Consorzio è autorizzato nei limiti degli acquisti corrispondenti.

Tali obbligazioni frutteranno l'interesse del 3.05 per cento netto, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile semestralmente al 1° febbraio e 1° agosto di ogni anno; e saranno rimborsate dal Consorzio entro 12 anni, mediante sorteggi annuali non inferiori ad un dodicesimo ciascuno. I sorteggi si faranno al 1° luglio, a cominciare dal 1907.

Le obbligazioni stesse sono garantite dallo Stato, tanto in conto capitale quanto in conto interesse e non potranno esser emesse se non sieno munite della firma dell'ispettore governativo, di cui nel regolamento.

Quando nel termine sopraindicato manchi la dichiarazione, si riterrà avvenuta l'accessione al Consorzio.

Nel caso in cui la Società degli zolfi *(Anglo Sicilian Sulphur Company)* preferisca la vendita, il Consorzio, alle condizioni fissate nel presente articolo, ne riscatterà le giacenze esistenti al 1° agosto 1906, risultanti dalle scritture.

Per la garanzia della quantità dello zolfo ceduto, da dimettersi gradualmente a richiesta del Consorzio fino alla consegna totale e che dovrà essere effettuata non oltre il 31 luglio 1907, rimarrà vincolato nella cassa del Banco di Sicilia sino a quella data, un decimo delle obbligazioni emesse, il frutto delle quali però sarà percepito dalla Società degli zolfi.

Le spese di custodia fatte dalla detta Società sino alla consegna dello zolfo le saranno rimborsate dal Consorzio nei limiti dei contratti da essa stabiliti coi suoi magazzinieri.

Riguardo alle vendite fatte dalla Società stessa per consegna fino al 31 luglio 1906, il Consorzio dovrà rispettare le consuetudini locali.

Coloro che al 1° agosto 1906 possederanno depositi di zolfo inferiori alle 15,000 tonnellate saranno liberi di venderli; ma entro la prima decade di quel mese, dovranno denunciarne la quantità; quindi, a misura che le faranno, denunciare le relative vendite in modo che dal Consorzio possano essere controllate.

Art. 4.

Lo zolfo destinato all'agricoltura nazionale, da riconoscersi nei modi e colle cautele che saranno stabiliti per decreto Reale, sarà dal Consorzio venduto ad un prezzo non maggiore della media di quello segnato dalle mercuriali nel triennio precedente, diminuito del 5 per cento.

Lo statuto stabilirà le norme e le garanzie per la eventuale limitazione della produzione quando le condizioni del mercato la rendano necessaria.

La limitazione sarà sempre soggetta all'approvazione del Ministero di agricoltura.

Art. 5.

Durante tutto il periodo di cui all'art. 1, il diritto di vendere lo zolfo di cui all'art. 2 spetta esclusivamente al Consorzio salvo la eccezione di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 3.

Lo zolfo non sarà ammesso all'imbarco nei porti di Sicilia, senza una speciale richiesta del Consorzio, e non sarà ammesso al trasporto nelle ferrovie o in altri veicoli dell'isola, se non sia diretto ai magazzini di cui al seguente art. 21, o se la richiesta di spedizione non sia fatta dal Consorzio.

Nel regolamento di cui all'articolo 28 saranno determinati i modi e la misura delle penalità per le contravvenzioni alla disposizione del presente articolo.

Art. 6.

Le vendite, cessioni, pegni, assegnazioni di zolfo ed altri simili atti, anche se avvenuti anteriormente all'attuazione della presente legge, producono, nei rapporti col Consorzio, il solo effetto di surrogare i compratori, cessionari, creditori con pegno e simili nei diritti, escluso il diritto di voto, e nelle obbligazioni che i loro danti causa hanno verso il Consorzio.

Il Consorzio, nei limiti del deposito esistente per conto del venditore e salvo i prelevamenti di cui all'art. 13, non potrà rifiutare la consegna dello zolfo venduto con contratti aventi data certa anteriore al 1° luglio 1906, quando lo zolfo stesso sia effettivamente destinato alla industria dell'isola o all'esportazione ed il compratore paghi prontamente il prezzo convenuto, detratti gli anticipi secondo le consuetudini locali, in quanto dal contratto risultino dati al venditore. Le differenze saranno dal Consorzio imputate al venditore.

A questo effetto i contratti di vendita dovranno perentoriamente essere denunziati al Consorzio entro il 15 agosto 1906.

Art. 7.

I consorziati possono, coll'autorizzazione del Consorzio usare o alienare a terzi il loro zolfo grezzo o il loro sterro di zolfo per applicarlo nell'isola alla fabbricazione dei prodotti industriali.

Il Consorzio ha il diritto d'invigilare tale impiego e di riscuotere i prelevamenti di cui all'art. 13, in proporzione dello zolfo utilizzato.

Art. 8.

I consorziati votano o per numero o per interesse: nel primo caso, ciascuno di essi ha un voto; nel secondo, il diritto di voto e il numero dei voti dipende dal grado d'interesse ch'egli ha nel Consorzio.

Nel primo anno l'esercente ha per interesse un voto in ragione di ogni gruppo di 10 operai impiegati nella sua miniera, secondo il numero risultante dalla denuncia fatta al 31 dicembre 1905 al sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro; l'interesse del proprietario o possessore della miniera è ragguagliato al quinto di quello dell'esercente.

Negli anni successivi, l'interesse è in ragione di un voto per ogni 100 tonnellate di zolfo immesse dal consorziato nei magazzini di cui all'art. 21.

Le varie quote di esercizio di una miniera o le varie quote di proprietà o di possesso della stessa, devono essere rappresentate rispettivamente da una sola persona.

La rappresentanza spetta al maggiore interessato, se non sia stata conferita ad altro interessato, a norma dell'articolo 678 Codice civile.

Art. 9.

Il Consorzio è amministrato da un Comitato dei delegati, composto di 50 membri, a cui sono conferiti i poteri dell'assemblea generale; da un Consiglio di amministrazione composto di 9 titolari e 4 supplenti, e dal direttore generale.

Il direttore generale è nominato dal Governo del Re.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, il Consiglio generale del Banco di Sicilia e le Camere di commercio di Palermo, Catania, Girgenti e Caltanissetta nominano al di fuori dei consorziati e al di fuori dei propri componenti e di quelli che sui loro bilanci percepiscono stipendi, assegni o compensi anche transitori, cioè:

il primo e il secondo, ciascuno, due membri del Comitato dei delegati e un titolare e un supplente del Consiglio di amministrazione;

e le altre, a maggioranza di tutti i voti riuniti, due membri del Comitato dei delegati e un solo titolare del Consiglio di amministrazione.

Gli altri componenti del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione sono eletti dai consorziati, nel proprio seno, a voti segreti.

La metà è eletta colla votazione per numero, l'altra metà colla votazione per interesse.

Nelle surroghe si procede col sistema con cui il surrogato è stato eletto.

È eletto colui che ha ottenuto più della metà dei suffragi e non meno del terzo dei voti di tutti i consorziati. Se nessuno abbia raggiunto questi limiti, si procede al ballottaggio tra coloro che hanno avuto i maggiori voti e decide la maggioranza.

Art. 10.

Appena sarà pubblicata la presente legge, il Governo del Re nominerà un commissario, il quale, compilata la lista dei consorziati a norma dell'art. 8, la farà sollecitamente pubblicare nei fogli degli annunzi giudiziari delle prefetture nelle varie provincie minerarie dell'isola e nell'albo pretorio dei comuni nel cui territorio le miniere sono situate.

Gl'interessati potranno reclamare in prima istanza allo stesso commissario nei cinque giorni da tali pubblicazioni, e in seconda istanza al ministro d'agricoltura, industria e commercio, nei cinque giorni dalla notificazione delle decisioni del commissario, che sarà fatta per estratto a cura dei sindaci.

Non è ammesso gravame contro la decisione del ministro.

Art. 11.

Il commissario, in unione alla Giunta speciale di cui all'art. 29, prepara lo schema dello statuto per il Consorzio e lo sottopone all'esame del Comitato dei delegati.

Lo statuto è approvato con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti la Commissione di cui all'art. 30, il Consiglio di Stato e il Consiglio delle miniere.

Art. 12.

Lo statuto determinerà:

la sede principale e le sedi compartimentali del Consorzio;

i diritti e gli obblighi dei consorziati;

i mezzi per raggiungere gli scopi del Consorzio;

le norme di amministrazione, i poteri e la responsabilità degli organi del Consorzio e dei singoli amministratori;

e quant'altro è necessario, nei limiti della legge, per facilitare l'andamento del Consorzio.

Art. 13.

Sul prezzo di vendita dello zolfo potranno essere prelevate solamente:

1° le somme deliberate dal Comitato dei delegati per le spese di amministrazione, che non dovranno mai superare il limite di L. 1 per tonnellata;

2° le somme occorrenti per provvedere a quanto è disposto nel n. 2 dell'art. 2 e nell'art. 23, e, a misura della constatata necessità per provvedere ai compensi di cui all'art. 4, e alle conseguenze dell'eventuale disoccupazione di operai derivante dalla limitazione della produzione: nel complessivo non maggiore di L. 4 per tonnellata:

3° la somma di centesimi cinquanta per tonnellata.

Questa quota, agli effetti dell'art. 2, n. 3, sarà dal Consorzio versata trimestralmente alla Cassa di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, la quale amministrerà il relativo fondo secondo la convenzione che sarà stabilita tra la detta Cassa e il Consorzio.

Art. 14.

Le controversie tra il Consorzio e i consorziati sopra tutti gli obbietti attinenti alla presente legge, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.

A questo scopo è costituito un collegio di sei arbitri, di cui tre esperti in materia giuridica e tre in materia mineraria, nominati ed occorrendo surrogati, cioè due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due dal primo presidente della Corte d'appello di Palermo e due dal Comitato dei delegati, che procederà alla nomina con voto limitato.

Nella decisione di ogni singola causa non potranno intervenire più di due degli esperti di una categoria, nè più di uno di quelli nominati dal Consorzio.

La scelta dei decidenti sarà fatta in principio per sorteggio e successivamente per turno.

Art. 15.

Cessato il Consorzio, le sue attività saranno ripartite tra i consorziati, in ragione dell'ammontare dello zolfo venduto per conto di ciascuno di essi.

Art. 16.

Nel regolamento di cui all'art. 28 saranno stabilite

le norme per la vigilanza governativa sul Consorzio e sui suoi organi.

Art. 17.

Entro il mese di agosto di ciascun anno, a partire dal 1907, l'Amministrazione delle imposte dirette accerterà l'ammontare degli introiti fatti nell'esercizio precedente per imposta fondiaria principale sulle zolfare della Sicilia; ne opererà il rimborso a favore del Consorzio, o per conto di esso ne farà il versamento al Banco di Sicilia.

Nel secondo semestre di ciascun anno, pure a partire dal 1907, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accerterà l'ammontare degli introiti di tariffa, fatti per il trasporto degli zolfi sulle ferrovie della Sicilia, di pertinenza dello Stato, durante l'esercizio precedente. Sulle spese di esercizio, essa provvederà al pagamento a favore del Consorzio di una somma pari alla metà di detto ammontare, versandone l'importo al Banco di Sicilia. In nessun corso tale somma potrà superare il limite di L. 850,000.

Il Consorzio a misura che venderà lo zolfo da esso acquistato a norma dell'art. 3, ne verserà il prezzo al Banco di Sicilia. Tanto questo come gli altri versamenti saranno dal Banco iscritti in un conto corrente speciale, a nome del Consorzio, con vincolo a favore dello Stato per la garanzia prestata alle obbligazioni da emettersi dal Consorzio, di cui all'art, 3; ed in via subordinata con vincolo a favore del Banco di Sicilia per rimborso della quota di capitale da esso conferita, come dispone la prima parte dell'art. 23 della presente legge. Tali somme verranno annualmente erogate per i fini sopradetti.

Il conto corrente del Banco di Sicilia frutterà un interesse eguale a quello che il Banco corrisponderà sui depositi a risparmio a conto corrente fruttifero.

Il servizio di cassa del Consorzio sarà fatto gratuitamente dal Banco di Sicilia.

CAPO II.

Organi sussidiari: Magazzini generali e Banca autonoma di credito minerario.

Art. 18.

I magazzini generali, di cui al n. 1 dell'art. 2, saranno costituiti a norma della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, e della legge 26 dicembre 1895, n. 720, in quanto siano applicabili.

Alla formazione del capitale dei magazzini generali concorreranno il Banco di Sicilia, che ne preleverà l'importo dalla massa di rispetto, senza pregiudizio dei beneficii ammessi dal capoverso dell'art. 50 della legge sugli Istituti di emissione, approvata con decreto Reale 2 ottobre 1900, n. 373 e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele, nella misura che sarà concordata tra il Consorzio ed i detti Istituti, salvo l'approvazione del ministro del tesoro e del ministro di agricoltura, industria e commercio. Alla formazione del detto capitale potranno concorrere altri enti o privati.

Il bisogno di istituire magazzini generali in altri porti, oltre quelli di Catania, Porto Empedocle e Licata, dovrà essere riconosciuto dal Comitato dei delegati, con deliberazione presa a maggioranza di tre quarti dei presenti in numero legale.

Art. 19.

Nello statuto dei magazzini generali sarà stabilito che essi assumono l'obbligo di anticipare senza interessi le spese di trasporto degli zolfi siciliani, dalle stazioni ferroviarie di spedizioni ai luoghi di deposito, da rimborsarsi all'uscita delle singole quantità di zolfo.

Il credito per le dette spese di trasporto è preferito al credito con pegno.

Art. 20.

Oltre quelle indicate nelle leggi di cui all'art. 18, sono dichiarate di pubblica utilità le opere destinate a facilitare il trasporto degli zolfi dai luoghi di produzione alle stazioni ferroviarie di partenza, o da quelle di arrivo ai magazzini generali, o da questi a bordo delle navi.

Art. 21.

Tutti gli zolfi delle miniere siciliane saranno depositati e custoditi nei magazzini generali, a disposizione del Consorzio.

Con le norme e garanzie che saranno stabilite nello statuto:

a) i detti zolfi, sino a quando i magazzini generali non siano in funzione, potranno essere depositati negli attuali magazzini privati; e questi potranno, d'accordo col Consorzio, essere trasformati in magazzini consorziali, alla diretta dipendenza dei magazzini generali;

b) il Consorzio può concedere che lo zolfo destinato al consumo nell'interno dell'isola sia consegnato ai compratori sui luoghi di produzione o nelle stazioni ferroviarie.

Art. 22.

Per lo sconto a tasso di favore dalle note di pegno degli zolfi depositati nei magazzini generali, il Banco di Sicilia è autorizzato ad eccedere, sino a lire 10 milioni, la somma di lire 6 milioni, di cui all'art. 30 del testo unico della citata legge sugli Istituti d'emissione, con esenzione dell'aumento di tassa, di cui all'art. 23 della legge stessa, a condizione che l'eccedenza risulti esclusivamente applicata alle operazioni considerate nel presente articolo.

Art. 23.

Il capitale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, di cui al n. 2 dell'art. 2, sarà fornito dal tesoro dello Stato e senza diritto di rimborso, per la somma di lire 2,000,000, da inscriversi a carico dell'esercizio 1905-906, qualora l'avanzo dell'esercizio stesso, accertato dal ministro del tesoro, basti a coprire l'indicata assegnazione, e per altri due milioni dal Banco di Sicilia, a misura del bisogno, cogli interessi al saggio minimo, e gli sarà rimborsato dal Consorzio ratealmente nel termine non maggiore di otto anni.

Il Banco di Sicilia preleverà i due milioni dalla massa di rispetto, salvo gli effetti del capoverso dell'art. 50 della legge sugli Istituti d'emissione.

Il Banco di Sicilia sulla somma destinata per la costituzione della Banca mineraria farà alla Giunta speciale, di cui all'art. 29, le anticipazioni che gli saranno richieste per i bisogni della azienda provvisoria. La parte delle dette anticipazioni destinata a spese d'amministrazione, verrà rimborsata sul prelevamento di cui all'art. 13, n. 1.

Sopra la parte dei prelevamenti di cui all'art. 13, n. 2, e che sarà destinata al rimborso e sopra tutte le attività della Banca, il Banco di Sicilia avrà diritto di prelazione.

Lo statuto della Banca sarà preparato e deliberato a norma dell'art. 11, ed approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e dal ministro del tesoro.

Le cariche di amministratore della Banca e quella di amministratore del Consorzio sono incompatibili.

Chiunque abbia esercitato uno di esse non può essere nominato all'altra carica, se non sia trascorso un anno dalla cessazione.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 24.

Dal 1° agosto 1906, nella tassa speciale di abbonamento di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1897, n. 317, sono comprese anche le tasse di registro eccettuate dal detto articolo e le tasse sulle polizze di carico dello zolfo, prevedute dall'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Con questa modificazione è convertito in legge il R. decreto 28 gennaio 1906, n. 11, che estende agli zolfi delle miniere delle altre provincie del Regno le disposizioni della citata legge 22 luglio 1897.

Le industrie di molitura, molitura col solfato di rame per l'agricoltura, raffinazione e sublimazione dello zolfo nazionale, sono esenti dalle tasse di cui lo zolfo è stato sgravato mercè la tassa speciale di abbonamento.

Dal 1° agosto 1906, salvo i provvedimenti di cui all'art. 42 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, la sovrimposta provinciale e comunale sulle zolfare siciliane è consolidata nella somma complessiva riscossa per l'anno 1905.

L'intendente di finanza, in proporzione della produzione di ogni singola miniera nell'anno precedente, farà annualmente il riparto della detta somma alle varie miniere in esercizio esistenti nel territorio della Provincia o del Comune a cui la sovraimposta spetta.

Art. 25.

Le nuove Società commerciali che si costituissero allo scopo di esercitare miniere di zolfo, industrie ed operazioni commerciali nelle quali lo zolfo sia elemento principale, sono esenti da qualsiasi tassa.

Pari esenzioni godranno in tutta la durata del loro esercizio le Società estere costituite per esercitare in Italia i medesimi scopi, sia nelle pratiche legali e fiscali per farsi riconoscere nel Regno, sia nello stabilire una agenzia generale od una rappresentanza.

Art. 26.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, su parere conforme del Consiglio superiore dell'industria e del commercio, concederà la dichiarazione di pubblica utilità, a norma delle leggi vigenti, per le opere che si renderanno necessarie all'impianto ed all'ulteriore svolgimento di quelle industrie già esistenti e che potranno sorgere in qualsiasi Provincia del Regno e che avranno per obbietto l'utilizzazione dello zolfo e dei suoi derivati, escluse le piriti.

Art. 27.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per regolare il contratto di lavoro nelle zolfare siciliane.

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re, sentita la Commissione di cui all'art. 30, di emanare per decreti Reali le disposizioni transitorie, comprese quelle per i provvedimenti temporanei, necessari durante la gestione provvisoria di cui all'art. 29 e tutte le altre disposizioni necessarie per la completa attuazione della presente legge.

Un regolamento per la esecuzione di essa verrà pubblicato entro tre mesi dalla data della medesima.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 29.

Dall'attuazione della presente legge la rappresentanza e la gestione del Consorzio sono affidate provvisoriamente ad una Giunta speciale, composta del commissario di cui all'art. 10, che la presiede e ne esegue le deliberazioni, e di quattro membri nominati dal Governo del Re. La Giunta procederà colle norme e coi mezzi che saranno stabiliti per decreto Reale.

Le funzioni del commissario e della Giunta speciale cesseranno dal giorno dell'insediamento dei nuovi amministratori eletti secondo lo statuto già approvato.

Durante questo periodo le Camere di commercio ed arti ed i comuni dell'isola dovranno dare sollecitamente esecuzione gratuita a tutte le richieste del commissario.

Art. 30.

Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, vi sarà una Commmissione composta di cinque membri nominati con decreto Reale. Essa darà parere sullo statuto del Consorzio, sul regolamento per la esecuzione della presente legge e sopra tutti gli altri argomenti che il Ministero stesso sottoporrà al suo esame.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 15 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
A. Majorana.
Massimini.
Gianturco.

Visto, *Il guardasigilli:* Gallo.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. CCXXXI (Dato a Roma, il 21 giugno 1906), col quale si riconosce come corpo morale l'Istituto per le case popolari in Mirandola, e se ne approva lo statuto organico.

Relazione ***di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,*** **a S. M. il Re,** ***in udienza del 1° luglio 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Melfi (Potenza).***

Sire!

Dopo le elezioni parziali del luglio 1905, non riuscendo il Consiglio comunale di Melfi a nominare il sindaco e la Giunta, il prefetto inviò un commissario nel Comune per il disbrigo degli affari ordinari e per eseguire un'inchiesta.

Mentre il commissario stava completando le indagini, la maggioranza dei consiglieri, richiesta una convocazione straordinaria del Consiglio, ricostituì l'amministrazione; ma poichè dall'inchiesta erano state accertate non poche nè lievi irregolarità, sia in rapporto all'azienda del convitto comunale, alla riscossione del terratico ed al mancato esame di molti consuntivi, sia ancora e specialmente in rapporto al servizio dell'illuminazione, della contabilità e della tutela degli interessi patrimoniali del Comune, il prefetto invitò gli amministratori ad eliminarle.

Non ostante i diffidamenti, gli amministratori nulla hanno fatto per ottemperare agli inviti della prefettura, ed intanto, essendosi dimessi il sindaco, la Giunta e due consiglieri e non avendo potuto il Consiglio più ricostituire l'amministrazione, perchè andarono deserte ben tre adunanze, che all'uopo erano state indette, il prefetto ha dovuto nuovamente inviare nel Comune un commissario.

Essendo pertanto evidente che la rappresentanza comunale di Melfi si trova nell'assoluta impossibilità di costituire un'amministrazione che sappia e voglia ricondurre quel Municipio a regolare funzionamento, altro rimedio non resta, come ebbe a riconoscere il Consiglio di Stato con suo parere del 22 giugno corrente, che quello di sciogliere il Consiglio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Melfi, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Botti rag. Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Relazione ***di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,*** **a S. M. il Re,** *in udienza del 5 luglio 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pozzomaggiore (Sassari).*

Sire!

Nel comune di Pozzomaggiore si è manifestata testè una viva agitazione contro gli amministratori, in seguito alla quale tutti i consiglieri hanno rassegnato le dimissioni, e, perdurando l'eccitazione degli animi e il malcontento della popolazione, non è ora opportuno far luogo alle elezioni generali per la ricostituzione del Consiglio. Si rende quindi necessaria, per ragioni d'ordine pubblico, come ebbe a riconoscere il Consiglio di Stato con suo parere del 28 giugno u. s., la nomina di un R. commissario, il quale, col sussidio del tempo e con la sua opera pacificatrice, ridoni la calma e metta l'Amministrazione sulla via di un normale funzionamento.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pozzomaggiore, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Cristoforo Carlini è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 luglio 1906, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia).*

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelnuovo di Sotto.

Tale proroga è necessaria per dar modo al R. commissario di completare i provvedimenti organici per la sistemazione del bilancio 1906 e procedere a un rimaneggiamento dei tributi locali onde mettere in grado l'azienda municipale di corrispondere convenientemente ai bisogni del Comune.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castelnuovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelnuovo di Sotto è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 12 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 luglio 1906, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Messina.*

SIRE!

Le non lievi difficoltà che tuttora si oppongono alla definitiva sistemazione del comune di Messina ed alla soluzione di importanti questioni connesse al problema della situazione finanziaria, rendono indispensabile di prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Messina è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 12 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1906, col quale è bandito un concorso per i modelli dei biglietti di Stato da L. 5 e da L. 10;

Sentita la Reale Commissione tecnico-artistica monetaria;

Decreta:

La giuria giudicatrice del concorso pei modelli dei biglietti di Stato da L. 5 e da L. 10 è costituita dai seguenti componenti la Regia Commissione tecnico-artistico monetaria:

senatore Giulio Monteverde, presidente;

comm. Tommaso Di Lorenzo, direttore della R. calcografia;

prof. Antonino Salinas, direttore del museo archeologico di Palermo;

comm. Giovanni Tesorone;

prof. Domenico Trentacoste, membri.

Funzionerà da segretario della giuria il sig. cav. Conti Rossini dott. Carlo.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1906.

Il ministro
A. MAJORANA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Trafeli Giuliano di Francesco ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 769 ordinale, n. 327 di protocollo e n. 5229 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Firenze in data 8 marzo 1905, in seguito alla presentazione di due cartelle della rendita complessiva di L. 20, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1905.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Trafeli Giuliano di Francesco il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 18 luglio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 19 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,97 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 19 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

18 luglio 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,40 87	100,40 87	102,21 30
4 % *netto*.....	102,37 08	100,37 08	102,17 51
3 1/2 % *netto* .	101,41 85	99,66 85	101,24 73
3 % *lordo*.....	73,28 61	72,08 61	72,56 80

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La Duma dell'Impero di Russia, dopo di avere esaurito tutti i mezzi che erano in suo potere per ottenere un ministero parlamentare od anche semi parlamentare, ha deciso di ricorrere all'appello al popolo, pubblicando un manifesto sulla questione agraria che il Governo non intende di risolvere con la espropriazione forzata votata dalla Duma.

La *Tribune* di Londra commenta tale decisione e dice: che il proposito di un manifesto al paese sulla questione agraria è significativo, perchè finora la Duma si era astenuta dal rivolgere appelli al paese, nè si sarebbe allontanata da questa via se il Governo non l'avesse obbligata ad uscire dalle sue riserve.

Il partito reazionario è impensierito per l'atteggiamento della maggioranza liberale della Duma ed ha tentato di far aggiornare la discussione del manifesto, ma invano. La proposta sarà certamente approvata e, conclude la *Tribune*, questa si considera una delle più grandi risoluzioni prese dal giovane Parlamento russo.

Mentre tutto questo succede alla Duma a cagione della resistenza del Ministero Goremikin, questo si è più che mai consolidato nella fiducia del Consiglio di Corte, tanto che telegrafano da Pietroburgo, 17, al *Times*:

« La posizione del Ministero Goremikin è più forte che mai: questa è la straordinaria informazione ricevuta da Peterhoff.

« L' Imperatore ha testimoniato la sua fiducia ai ministri. Il fatto pare inesplicabile, ma il voto di sabato al Consiglio dell' Impero ha avuto un effetto diametralmente opposto a quello che si aspettava. Si lascia capire che la possibile cooperazione delle due Camere ha allarmato i circoli della Corte ed ha tolto qualsiasi speranza di un Gabinetto costituzionale democratico. Questo può sembrare un enigma, ma Goremikin ed i suoi colleghi sembrano aver fiducia nell'appoggio finale della Duma ».

Intanto si nota un'insolita attività a Peterhoff e talune disposizioni sono giudicate il principio di un nuovo ordine di cose. In proposito parecchi giornali inglesi pubblicano il seguente dispaccio da Pietroburgo, 18:

« I consiglieri dello Czar a Pietroburgo hanno deciso lunedì di risolvere la crisi attuale con la forza. Il ministro della guerra partirà da Pietroburgo il 25 per visitare le guarnigioni dove ammutinamenti sono avvenuti ed ha avuto l'ordine di sbarazzare i reggimenti di tutti gli elementi rivoluzionari ».

*
* *

Mentre ieri i telegrammi da Washington e da New-York assicuravano che la pace tra le tre repubbliche dell'America centrale era stata conchiusa, giunse stamane il seguente telegramma da New-York, 18:

« Un telegramma da San Salvador annunzia che, malgrado l'accordo concluso fra Estrada Cabrara per il Guatemala e Porfirio Diaz per il Messico, relativamente all'armistizio, i guatemaliani hanno attaccato i salvadoriani a Metapam e nuovamente ieri a Platanar. I salvadoriani hanno avuto il sopravvento in ambedue gli scontri. Si afferma che sarebbero state commesse crudeltà verso i prigionieri. Un membro di una famiglia salvadoriana influente e che ha preso parte al combattimento sarebbe stato mutilato dai guatemaliani ».

Un altro telegramma pure da New-York, stessa data, dice che le truppe del Guatemala sono entrate a Jotiapa.

Se per poco le guerriglie di quei piccoli Stati continueranno ancora, dovranno intervenire i maggiori Stati americani e stavolta non più come amichevoli compositori, perocchè come tali l'opera loro fu già frustrata.

*
* *

Il *Daily Graphic*, commentando la voce di un'intervista fra Guglielmo II e Edoardo VII, dice che questo colloquio è divenuto possibile e che la questione del Marocco è stata regolata in modo da non lasciare sussistere alcuna divergenza internazionale. Il colloquio seguendo parecchie manifestazioni tendenti al ristabilimento amichevole delle antiche relazioni fra i due paesi è permesso di credere che le ultime nubi scompariranno dall'orizzonte politico e non soltanto le antipatie presenti fra l'Inghilterra e la Germania scompariranno, ma si troverà pure mezzo di rendere più stabili e amichevoli le relazioni fra Parigi e Berlino.

*
* *

Intorno alla situazione politica spagnuola, si telegrafa da Madrid, 18:

« Mentre gli organi dei diversi gruppi liberali continuano a discutere sull'unione del partito liberale, unione che del resto è molto dubbia, in questi circoli si commentano alcune dichiarazioni del signor Maura, il quale avrebbe lasciato comprendere che i conserva-

tori contano, nella prossima primavera, di raccogliere il potere e di conservarlo a lungo, tanto sono profondamente divisi i liberali. D'altra parte il generale Lopez Dominguez ha dichiarato di aver ricevuta dal signor Maura una lettera nella quale questi gli offre il suo appoggio, in quella misura che sarà compatibile con le idee del suo partito.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di nominare il signor Maura presidente della Commissione dei codici, in sostituzione del defunto signor Lopez Puigcerver.

***

L'*Agenzia Stefani* ha da Costantinopoli, 18:

« Sono terminati i negoziati della Porta con l'amministrazione del debito pubblico circa il controllo dell'amministrazione stessa sulle entrate derivanti dall'aumento del 3 0[0 sui dazi doganali e circa la destinazione di tali entrate al bilancio della Macedonia, dopo averne dedotto il 25 0[0 a favore della Porta. L'accordo intervenuto in proposito è stato sottoposto alla sanzione del Sultano ».

Pel riscatto delle ferrovie Meridionali

Per l'occasione dell'applicazione della legge pubblicata ier l'altro, in questa *Gazzetta*, sul riscatto delle ferrovie Meridionali per parte dello Stato, S. E. il ministro dei lavori pubblici, Gianturco, inviò lo stesso giorno al comm. Bianchi, direttore generale delle ferrovie dello Stato, il seguente telegramma:

« Comm. Bianchi

« Direttore generale ferrovie dello Stato.

« La *Gazzetta ufficiale* del Regno pubblicherà stasera la legge sul riscatto delle ferrovie Meridionali e domattina, giusta ordine di servizio già impartito, ella curerà di riceverne l'effettiva consegna. Tengo a ripetere in questa memorabile occasione che io faccio, come pel passato, assegnamento sulla incomparabile rettitudine, sulla illuminata devozione al dovere che contraddistinguono la S. V.

« Possa l'opera sapiente della direzione delle ferrovie dello Stato, posta oggi a capo di tutte le grandi reti, possa l'opera zelante dei ferrovieri di ogni grado, rispondere ai voti del Parlamento e del Governo e divenire incitatrice e fecondatrice di nuove energie economiche e civili della nostra cara patria.

« Firmato: *Gianturco* ».

Dal comm. Bianchi venne così risposto:

« Sua Eccellenza Gianturco

« Ministro lavori pubblici

« Voglia permettere, Eccellenza, che le porga i miei più viv ringraziamenti per le parole eccezionalmente lusinghiere dirette a me ed all'amministrazione, alla quale ho l'onore di appartenere. La fiducia manifestata dall'E. V. e dal Governo nel personale ferroviario di ogni grado, è ben meritata, e sono lieto che mi si presenti occasione di affermarlo. Non invano feci appello un anno addietro al buon volere, all'interessamento ed al sacrificio del personale ferroviario, per superare le prevedute numerose e gravi difficoltà che si frapponevano all'attuazione del nuovo ordinamento. Il personale ha corrisposto agli incitamenti dell'Amministrazione, supplendo con prestazioni sue alle deficienze, mezzi esercizio allo sviluppo meraviglioso del traffico avutosi. I favorevoli risultati economici che già si manifestano nel bilancio, dimostrano che personale ferroviario con suo interessamento e sue prestazioni seppe meritare provvedimenti relativi miglioramento sue condizioni che furono cura del Parlamento e del Governo di approvare. La E. V. può contare sull'opera zelante dei ferrovieri d'ogni grado, lieti tutti di concorrere coll'opera propria allo sviluppo della ricchezza della patria nostra.

« *Bianchi* ».

S. E. Gianturco inviò inoltre il seguente telegramma al comm. Borgnini:

« Comm. Borgnini

« Direttore generale Società ferrate meridionali

« Firenze.

« Pubblicata stasera nella *Gazzetta ufficiale* legge riscatto ferrovie meridionali, pregola, giusta accordi presi, dare disposizioni per effettiva consegna domani. Al vecchio e illustre direttore non sia grave chiudere la sua onorata carriera ferroviaria dando il nobile esempio di cooperare a un più largo incremento dell'esercizio di Stato, che Parlamento e Governo confidano sarà fecondo di bene per l'avvenire economico del paese.

« Saluti cordiali.

« *Gianturco* ».

Dal comm. Borgnini venne così risposto ieri:

« S. E. ministro lavori pubblici

« Roma.

« Già date disposizioni per effettiva consegna rete Meridionale; ringrazio vivamente lusinghieri sentimenti espressi da V. E. nel suo telegramma di ieri, assicurandola che, come in tutta la mia carriera, mi anima anche in questo momento il desiderio del bene del paese cui associandomi voti Governo, Parlamento auguro fervidamente esercizio di Stato, riesca fonte di economica prosperità.

« *Borgnini* ».

Al personale di tutti gli uffici e le stazioni della rete Meridionale riscattata dallo Stato il comm. Bianchi spedì poi un telegramma-circolare che riportiamo, e che forma parte di un lungo ordine di servizio distribuito al personale.

Eccolo:

« Dalla mezzanotte tra 17 e 18 corrente esercizio linee costituenti rete Meridionale viene assunto dall'Amministrazione ferrovie Stato ed entrano perciò in vigore disposizioni ordine generale 17-1906 del 14 corrente.

« Comitato d'amministrazione e direttore generale, nell'inviare caldo saluto al personale, confidano che esso continuerà prestare opera sua con l'usato zelo, contribuendo retto e prospero funzionamento azienda ed assicurandosi così simpatie del paese ed interessamento Amministrazione.

« *Bianchi* ».

Con altro telegramma il comm. Bianchi avvertiva del passaggio della rete Meridionale alla rete governativa tutto il personale dipendente dall'Amministrazione ferroviaria di Stato.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Elena ha inviato cinquemila lire alla pia associazione delle dame di carità a Castel Fiorentino. La munifica offerta era accompagnata da una lettera nella quale l'Augusta Signora esprimeva il suo alto apprezzamento sulla utilità della filantropica iniziativa e bene augurava alla riuscita di essa.

S. E. Cocco-Ortu nel Veneto. — S. E. il ministro dell'agricoltura giunse l'altra sera, come si preannunziò, in automobile a Schio, proveniente da Arsiero Era accompagnato dall'on. senatore barone Rossi, dagli onorevoli deputati Toaldi e Brunialti e dal suo capo di gabinetto, cav. Bonardi.

S. E. Cocco-Ortu fu ospite del senatore Rossi, il quale offerse alla sera un pranzo in suo onore.

Iermattina, in automobile, S. E. il ministro si recò a Pieve Bel Vicino a visitare l'opificio Rossi. Ritornato a Schio visitò la fabbrica centrale Giovanni Rossi, l'asilo infantile Alessandro Rossi e la fabbrica di *loden* Dal Brun.

Il ministro visitò anche la aeronave del conte Almerigo da Schio.

Alle 11.50 S. E. Cocco-Ortu si recò all'albergo della Croce d'Oro, ove gli industriali di Schio gli offersero una colazione. Brindarono applauditi l'on. senatore Rossi, l'on. deputato Toaldi ed il conte Da Schio.

S. E. il ministro rispose applauditissimo, rievocando la memoria di Alessandro Rossi, fondatore delle industrie locali.

Alle ore 13,50 in automobile S. E. Cocco-Ortu si diresse a Vicenza da dove proseguì per Brescia.

Quivi, nella sala Bargnani, visitò i bozzetti per il monumento a Zanardelli.

Alle ore 20 S. E. Cocco-Ortu riparti per Roma.

Targhette pei motocicli ed automobili. — Annunciamo che col giorno primo del volgente mese saranno poste in vendita le targhette stabilite pei motocicli e per gli automobili; le prime presso le rispettive autorità municipali, le seconde presso gli uffici del registro nella di cui giurisdizione è compreso il Comune del possessore dell'automobile.

Col giorno primo del mese di agosto poi, in conformità alle disposizioni della legge, i detentori dei veicoli succitati che circolassero senza la prescritta targhetta come pure per gli automobili che sebbene provvisti di targhetta non fossero accompagnati dal libretto di circolazione, dal quale risultar deve l'avvenuto pagamento della tassa, sarebbero posti in contravvenzione e incorrerebbero nelle sanzioni penali comminate dalla legge stessa.

La campagna dei tabacchi. — Il Ministero delle finanze ha approvato il manifesto per la campagna dei tabacchi nel 1907.

Durante questo anno in Italia saranno coltivate 137,725 mila piante, ossia 2,400,000 piante in più che nella campagna precedente; però tenuto conto delle concessioni extra manifesto, l'aumento effettivo sarà di piante 1,000,000.

L'aumento è ripartito così nelle varie coltivazioni in più della dotazione ordinaria: Lecce 500 mila, Cava dei Tirreni 100 mila, Comiso 100 mila, Barcellona 200 mila, San Sepolcro 200 mila. Le tariffe dei prezzi sono rimaste invariate e si sono modificate lievemente le norme tecniche.

Le disposizioni del Ministero sono inspirate al concetto di dare maggiore impulso alle coltivazioni nazionali aumentando i contingenti di coltivazione ed autorizzando alcune facilitazioni alle fattorie di qualche agenzia.

Feste ginnastiche. — Alla festa federale ginnastica di Berna ebbe luogo la distribuzione solenne dei premi guadagnati in quelle gare. Vi ottennero corone d'alloro le società italiane di Sampierdarena, Genova (*Andrea Doria*), Milano (*Miani*), Milano (*Pro Italia*), Seregno.

Hanno ottenuto corone di quercia le Società di Busto Arsizio, Voghera e Milano (*Forza e Coraggio, Pro Milano, Pro Patria*) e Monza (*Forti e liberi*).

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade di luglio corrente reca:

Continua la mietitura ed è incominciata la trebbiatura in quasi tutta l'Italia, con prodotto nell'assieme buono, ad eccezione di qualche luogo delle Puglie. Il granoturco, i legumi, gli ortaggi ed i pascoli sono rigogliosi; essi nella parte settentrionale e media della penisola si avvantaggiarono delle pioggie di questa stagione.

La vite in complesso è in condizioni discrete; sebbene qua e là, favorite dalla soverchia umidità, siano comparse malattie parassitarie. L'olivo è generalmente promettente.

Marina militare. — La squadra italiana di riserva è partita da Valona per Taranto.

Marina mercantile. — Il *Barbarigo*, della società veneziana, è arrivato a Rangoon il 16 corrente diretto a Venezia. Il *Daniele Manin*, della stessa società, incagliatosi l'8 corrente a 70 miglia a nord di Massaua, è stato disincagliato ed è giunto a Massaua, ma non può proseguire il viaggio. Il *Caboto*, pure della società veneziana, è partito da Aden per Suez diretto a Venezia. È giunto a Montevideo l'*Argentina* della Veloce.

ESTERO.

Feste federali ginnastiche svizzere. — A Berna sono incominciate le feste federali ginnastiche alle quali prendono parte 12,400 ginnasti. L'Italia vi è rappresentata da parecchie Società.

Ebbe luogo un banchetto ufficiale al quale intervennero il presidente della Confederazione, Forrer, ed i consiglieri federali Muller e Brenner.

Il presidente, Forrer, pronunciò un discorso vivamente applaudito, constatando che, se la pace regna ora in Europa, possono però avvenire complicazioni.

La Svizzera, per tutelare la sua esistenza come Stato, e la sua situazione economica ha bisogno di un popolo robusto, e la ginnastica è il miglior mezzo per formarlo.

I ginnasti riuniti in corteo percorsero le principali vie della città. Applauditissime le squadre estere, specialmente quella italiana.

Molto ammirati gli esercizi ginnastici collettivi eseguiti da 8000 ginnasti.

La città era straordinariamente illuminata.

L'Esposizione coloniale di Parigi. — Prossimamente, a Parigi, si aprirà, sotto ottimi auspici, al gran palazzo dei Campi Elisi l'Esposizione coloniale alla quale hanno dato il loro concorso le rappresentanze dello Stato e del Parlamento, le Camere di commercio, i sindacati industriali, le Società geografiche, le Amministrazioni coloniali e parecchie nazioni.

L'Esposizione sarà eminentemente pittoresca. In tutte le sezioni (Asia, Africa, America, Oceania) il visitatore avrà la impressione della vita coloniale nella sua realtà, attraente, movimentata.

Si può dire che compierà il giro del mondo senza disagi, passando con costante interessamento da uno spettacolo all'altro, e riportando di uomini e cose una visione esatta e duratura.

Vi sarà una sala speciale per la stampa, essa sarà aperta nella Esposizione, che durerà dal 31 corr. al 15 novembre p. v. Durante l'Esposizione avrà luogo un Congresso della stampa coloniale. Tale Congresso è stato organizzato da una Commissione speciale composta di pubblicisti noti in materie coloniali tra i quali i signori Paolo Troullet, Carlo Lemire, Fillon, Giovanni Ajalbert, Paolo Vibert, Giovanni Hess, Marcello Ruedel, Maurizio Gandolphe, Laforest, Marini, D. Pichevin, Bolerau, Yves de Constantin. Sarà commissario generale del Comitato il sig. Vittorio Taunay, segretario del *Bureau international des associations de Presse*. Tutte le questioni, la soluzione delle quali s'impone, saranno praticamente dal Congresso discusse.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 18. — Il vice ammiraglio Sekrydlow è stato nominato comandante in capo della squadra e dei porti del Mar Nero.

BOBROW (VORONEFF), 18. — I disordini agrari continuano nel distretto. Il saccheggio della proprietà cominciato nel Nord si estende rapidamente e prosegue ora sopra una superficie di 200 verste. I proprietari fuggono. I saccheggiatori hanno ucciso e ferito diverse persone. Una ventina di saccheggiatori sono stati arrestati ieri.

Il Governatore [illegible] scorta di cosacchi e di dragoni. I dragoni incaricati di reprimere i disordini agrari nella

località di Bashkova (Bessarabia) hanno fatto uso delle armi ed hanno ferito parecchi contadini. La popolazione fugge.

PIETROBURGO, 18. — Il ministro degli interni ha intenzioni di sopprimere lo stato d'assedio in parecchi distretti dell'Impero quando la mietitura sarà terminata.

Il giornale *Retch* crede sapere che il pagamento al Giappone delle indennità per i prigionieri russi sarà aggiornato di parecchi mesi.

PIETROBURGO, 18. — Il movimento agrario assume proporzioni sempre maggiori nella provincia Voroneff. I contadini hanno appiccato domenica scorsa contemporaneamente il fuoco ad una quindicina di proprietà nei dintorni della città di Voroneff.

LONDRA, 18. — *Camera dei comuni*. — Il primo ministro, sir H. Campbell Bannerman, dichiara di credere che la creazione di una forza navale in Australia sia reclamata soltanto dalla minoranza della popolazione.

S'impegna una discussione circa le notizie di massacri di zulù che sarebbero stati commessi da contingenti assoldati dagli inglesi nell'Africa meridionale. Alcuni deputati e specialmente quelli appartenenti al gruppo del lavoro sostengono che quei massacri sono veri. I membri del Governo invece li smentiscono recisamente.

PIETROBURGO, 18. — Si dichiara assolutamente infondata la notizia pubblicata da alcuni giornali che il generale Trepow lascerebbe le funzioni di comandante di palazzo.

NORFOLK (VIRGINIA), 18. — Ieri, mentre imperversava un violento uragano, la corazzata americana *Rhod Island* e il vapore norvegese *Guernesey* hanno avuto una collisione.

Il *Guernesey* è rimasto gravemente danneggiato.

PIETROBURGO, 19. — È stato commesso un attentato alla rivoltella contro l'aiutante di campo dello Czar, conte Totleben.

La causa dell'attentato sembra sia una vendetta per l'arresto, sull'ordine del conte Totleben, di un agitatore che penetrò nel campo degli zappatori a Ijora, fra Pietroburgo e Schlüsselburg.

L'autore dell'attentato potè fuggire, saltando su di un battello che lo attendeva sulla Newa. La palla della rivoltella sfiorò il lato sinistro della testa del conte producendogli una scalfittura.

PIETROBURGO, 19. — È stato deciso che il Granduca Nicola lascierà prossimamente il comando in capo dell'esercito russo.

Gli succederebbe il generale Zaruboyeff.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 18 luglio 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	761.23.
Umidità relativa a mezzodì	31.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 31 9.
	minimo 18.0.
Pioggia in 24 ore	— —

18 luglio 1906.

In Europa: pressione massima a 767 in Boemia, minima a 747 al nord della Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato fino a 2 mm. sul versante Adriatico meridionale; temperatura quasi ovunque aumentata fino a 4° in terra d'Otranto; venti deboli in prevalenza del 1° e 2° quadrante.

Barometro: quasi livellato intorno a 765.

Probabilità: venti deboli; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 18 luglio 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio ...	sereno	calmo	27 1	19 6
Genova	sereno	calmo	28 0	20 7
Massa Carrara ...	sereno	calmo	29 3	17 0
Cuneo	1/4 coperto	—	27 1	20 3
Torino	3/4 coperto	—	26 6	16 5
Alessandria	sereno	—	30 3	16 5
Novara	sereno	—	33 0	19·5
Domodossola	1/2 coperto	—	28 4	18 3
Pavia	sereno	—	31 5	16 5
Milano	sereno	—	33 0	19 8
Sondrio	1/4 coperto	—	28 4	16 3
Bergamo	sereno	—	27 8	19 9
Brescia	sereno	—	30 7	17 8
Cremona	1/4 coperto	—	32 5	19 3
Mantova	sereno	—	29 0	18 3
Verona	sereno	—	30 1	18 2
Belluno	sereno	—	27 4	16 8
Udine	sereno	—	27 7	18 0
Treviso	sereno	—	30 3	19 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	27 8	21 6
Padova	sereno	—	27 4	18 5
Rovigo	1/2 coperto	—	29 5	18 0
Piacenza	sereno	—	29 0	18 6
Parma	sereno	—	29 4	19 6
Reggio Emilia	sereno	—	29 8	18 0
Modena	sereno	—	28 5	18 0
Ferrara	sereno	—	28 0	18 8
Bologna	sereno	—	28 1	20 6
Ravenna	sereno	—	26 4	17 5
Forlì	sereno	—	29 8	15 8
Pesaro	sereno	legg. mosso	26 5	18 2
Ancona	1/4 coperto	calmo	28 0	18 0
Urbino	sereno	—	26 9	19 4
Macerata	sereno	—	28 8	20 0
Ascoli Piceno	sereno	—	29 0	18 5
Perugia	sereno	—	29 8	20 1
Camerino	sereno	—	25 5	18 3
Lucca	sereno	—	21 6	16 4
Pisa	sereno	—	29 2	14 1
Livorno	sereno	calmo	28 0	17 8
Firenze	sereno	—	31 8	17 2
Arezzo	sereno	—	31 0	17 6
Siena	sereno	—	29 0	21 9
Grosseto	sereno	—	31 2	16 0
Roma	sereno	—	30 0	18 0
Teramo	sereno	—	30 5	17 2
Chieti	sereno	—	25 0	18 8
Aquila	sereno	—	26 6	14 0
Agnone	sereno	—	25 5	16 0
Foggia	sereno	—	29 8	15 9
Bari	sereno	legg. mosso	25 2	17 9
Lecce	sereno	—	28 5	20 0
Caserta	sereno	—	31 2	19 0
Napoli	sereno	calmo	28 5	20 9
Benevento	sereno	—	31 0	15 4
Avellino	sereno	—	27 0	11 5
Caggiano	sereno	—	25 2	16 8
Potenza	sereno	—	24 2	13 8
Cosenza	sereno	—	30 0	16 6
Tiriolo	sereno	—	19 0	13 0
Reggio Calabria ..	sereno	mosso	25 7	20 7
Trapani	sereno	calmo	24 6	19 4
Palermo	sereno	calmo	27 8	15 4
Porto Empedocle ..	nebbioso	calmo	28 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	29 0	20 4
Messina	sereno	calmo	28 1	21 1
Catania	sereno	legg. mosso	28 2	20 1
Siracusa	sereno	legg. mosso	28 8	19 9
Cagliari	sereno	legg. mosso	28 0	15 5
Sassari	sereno	—	26 9	17 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*